Per ciò che concerne i cittadini stranieri non comunitari iscritti all’anagrafe, il comma 3 dell’articolo 7 del Regolamento anagrafico D.P.R. n. 289 del 1989, così come sostituito dall’art. 15 del D.P.R. n. 394 del 1999 e modificato dal c. 28, art. 1 , legge 15 luglio 2009, prevede l’obbligo di rinnovare all’ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro **sessanta giorni** dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo.

Pertanto è necessario provvedere al rinnovo della dichiarazione di dimora abituale, ad ogni rinnovo del permesso di soggiorno, compilando il modulo “Dichiarazione di dimora abituale”.

Inoltre è necessario presentare i seguenti documenti:

- permesso di soggiorno rinnovato per sé e per i componenti il nucleo familiare;

- passaporto o carta d’identità in corso di validità per sé e per i componenti il nucleo familiare.

La documentazione richiesta può essere presentata secondo una delle seguenti modalità:

- tramite posta elettronica all’indirizzo: [servizidemografici.pomaretto@ruparpiemonte.it](mailto:servizidemografici.pomaretto@ruparpiemonte.it)

- per posta ordinaria al seguente indirizzo: Comune di Pomaretto, Piazza Libertà n. 1 10063 Pomaretto (TO)

- presso lo sportello l’ufficio Anagrafe

**Il mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale comporta la cancellazione della popolazione residente ai sensi dell’art. 11 c. 1 lettera c) del Regolamento anagrafico DPR 223/89: “per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all’articolo 7 comma 3, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell’ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni”.**